



ARIANO NEL POLESINE (Rovigo)
Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po
P.zza Garibaldi, 1 c.a.p. 45012 – c.f. e p. Iva 00197150295
Tel. 0426 71127 Fax 0426 71170

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 1

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, stabilisce, a mente dell'art. 15 dello Statuto, l'istituzione delle singole Commissioni consiliari, determinandone la competenza per materia.
Le commissioni sono costituite da un numero di cinque componenti.
2. Ogni gruppo consiliare esprime, nelle commissioni, tanti voti quanti sono i suoi consiglieri membri delle commissioni stesse.
3. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
4. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

ART. 2

Costituzione

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni Commissione in numero pari a quello assegnatogli dall'art.1.
I Capi gruppo ne danno immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.
2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.
3. I componenti delle Commissioni Consiliari sono eletti dal Consiglio Comunale nel proprio seno mediante votazione segreta con voto limitato ad uno, in maniera da assicurare in seno a ciascuna la rappresentanza di tutti i gruppi presenti in Consiglio.

ART. 3

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni consiliari e di ogni successiva variazione, nonché della elezione del Presidente e del Vice presidente di ciascuna di esse.

ART. 4

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del vice presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

ART. 5

Convocazione

1. IL Presidente anche di intesa con il Vice presidente, convoca la Commissione, ne formula l'Ordine del Giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
3. La convocazione e l'Ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

ART. 6

Funzionamento - Decisioni

1. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari almeno alla metà più uno dei componenti la Commissione.
3. Le decisioni della Commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei commissari presenti.

ART. 7

Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice presidenti delle Commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 8

Segreteria – Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è un dipendente designato dal Segretario Comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e del Segretario.

ART. 9

Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione – parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.
4. La Commissione può formulare alla Giunta di propria iniziativa, proposte in merito alle materie di competenza.

ART. 10

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 11

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

ART. 12

Le Commissioni per i regolamenti attuativi dello Statuto

1. E' istituita la Commissione per i regolamenti attuativi dello Statuto Comunale e per le eventuali modifiche allo stesso.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari ordinarie.
3. La Commissione ha il compito di esprimere in parere sulla materia di competenza. I regolamenti e le modifiche allo Statuto possono essere di iniziativa dei singoli commissari e della Giunta Comunale.

Il Sindaco Presidente riferisce:

In una riunione dei capigruppo tenutasi prima del precedente Consiglio Comunale, è stato convenuto di proporre in Consiglio una modifica del Regolamento che preveda l'istituzione e regolamenti il funzionamento delle Commissioni Consiliari, approvato con delibera di C.C. n.81 dell'8/09/1995 e n.126 del 7/11/95 e segnatamente il numero delle Commissioni, il numero dei componenti di ogni singola Commissione, nonché la determinazione delle specifiche competenze per materia;

Precisa quindi che le modifiche che si propone di apportare sono le seguenti:

ART.1 "omissis ... le Commissioni sono previste nel numero di 3 (tre) e sono costituite da N.5 (cinque) componenti"

Dopo ampia discussione da parte dei consiglieri la proposta viene messa in votazione, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n.17;

Voti favorevoli 17;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990, n. 142 sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere di Regolarità tecnica del Responsabile di servizio;

Visto l'esito della votazione;

D E L I B E R A

1. Di modificare l'Art. 1 "omissis ... *le Commissioni Consiliari sono previste nel numero di 3 (tre) e costituite da N.5 (cinque) componenti*"

Il Sindaco propone quindi l'immediata esecutività del presente provvedimento proposto che, messo ai voti, viene approvato all'unanimità dai n.17 consiglieri presenti e votanti.